Guida RENTRI - Tempistiche di iscrizione

Cronologia normativa

La nascita del RENTRI deriva dal decreto legislativo 116/2020, che ha previsto un registro elettronico per tracciare i rifiuti. Il decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 ha fissato le modalità operative e ha stabilito un avvio progressivo in tre fasi. Successivamente la legge 21 febbraio 2025 n. 15 (Milleproroghe) ha esteso da 60 a 120 giorni il termine iniziale per la prima finestra di iscrizione.

Prima fase (grandi imprese e operatori)

La prima fase riguarda: impianti di trattamento, recupero e smaltimento; trasportatori; commercianti e intermediari; consorzi e sistemi collettivi; e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi con più di cinquanta dipendenti. L'iscrizione può essere effettuata dal 15 dicembre 2024 ed entro 120 giorni, ossia entro il 14 aprile 2025, grazie all'estensione introdotta dal Milleproroghe. La tenuta del registro digitale e l'uso del FIR digitale diventano obbligatori dal 13 febbraio 2025 per i rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti non pericolosi la piena digitalizzazione scatterà nel 2026.

Seconda fase (imprese da 11 a 50 dipendenti)

Dal 15 giugno 2025 si apre il secondo scaglione di iscrizione. Devono registrarsi entro il 14 agosto 2025 i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, di recupero e smaltimento e le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50. Questa fase coinvolge anche i soggetti che producono fanghi provenienti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque, rifiuti da abbattimento fumi e da fognature.

Terza fase (micro imprese e altri soggetti)

La terza finestra temporale va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 e riguarda i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti fino a dieci. Pur essendo esonerate dall'iscrizione le micro imprese che producono solo rifiuti non pericolosi, i soggetti che producono rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali dovranno iscriversi entro questa data.

Fonti:

- [1] Milleproroghe 2025 proroga della prima finestra di iscrizione.
- [2] Legge 15/2025 estensione dei termini da 60 a 120 giorni.
- [3] Camera di Commercio di Padova fasi e soggetti coinvolti.
- [4] Vega Engineering soggetti interessati alla seconda finestra temporale.